



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 16631/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2010)

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventinove del mese di dicembre, alle ore 11,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CROPI UMBERTO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE LILLO FABIO	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BELVISO SVEVA	“	11 MARCHI SERGIO.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 MARSILIO LAURA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 LEO MAURIZIO.....	“
7 CORSINI MARCO	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Cavallari, De Lillo, Ghera e Marchi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 149

Interventi alternativi all'accoglienza residenziale in favore di minori e/o madri con bambino.

Premesso che l'Amministrazione Capitolina, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, eroga prestazioni e servizi in favore di persone in condizione di disagio;

Che, tra i vari interventi, assumono particolare rilevanza quelli rivolti alla protezione dei minori e quelli a favore dei nuclei composti solo da madre con figli;

Considerato che ai sensi della Legge-quadro n. 328/2000, con la quale è stato avviato il nuovo sistema di interventi e servizi integrati socio sanitari, sono previsti appositi “livelli essenziali di assistenza” tra i quali è compresa la realizzazione di comunità residenziali;

Che la citata Legge-quadro favorisce il sistema dell'accreditamento delle strutture operanti nei servizi residenziali e semiresidenziali, quale modello per la regolamentazione degli interventi sociali;

Che l'Amministrazione Capitolina, ai fini dell'accreditamento delle strutture per l'accoglienza residenziale dei minori, ha adottato le deliberazioni della Giunta Comunale n. 4655/1998 e n. 34/2000, nelle quali era previsto, tra l'altro, l'avvio di servizi denominati di “semiautonomia”, ovvero modelli di intervento residenziale per minori prossimi alla maggiore età o per neo maggiorenni, le cui condizioni individuali consentono lo svincolo dalla comunità “strutturata”, favorendone una progressiva

autonomia e indipendenza, adeguata a sperimentare le competenze e ad affrontare l'età adulta, pur conservando una attenzione particolare sui processi di crescita e maturazione;

Che la Regione Lazio, con legge n. 41/2003 e successiva D.G.R. n. 1305/2004, ha adottato nuovi criteri e requisiti per il funzionamento dei servizi residenziali socio assistenziali, ivi compresi quelli dedicati a minori;

Che, altresì, con D.G.R. n. 498/2006, la Regione ha istituito una nuova tipologia di servizio di semiautonomia, rivolto ai minori che hanno compiuto 16 anni, che costituisce un utile riferimento per la protezione dei minori, per i quali i servizi sociali dell'Amministrazione sono chiamati ad assicurare soluzioni alternative al collocamento familiare;

Valutato che:

- la Regione Lazio ha disciplinato la realizzazione dei servizi di semiautonomia, attraverso criteri logistico-strutturali e organizzativi, nonché prevedendo il rilascio di una formale autorizzazione per il funzionamento delle strutture. Ricomprendendo le stesse, sostanzialmente, nella più ampia disciplina delle comunità residenziali (casa famiglia, gruppo appartamento). Tale impostazione del servizio comporta da un lato, onerosi investimenti del privato sociale (reperimento e adeguamento strutturale delle civili abitazioni, acquisizione di autorizzazioni a seguito di lunghe e complesse procedure, ecc.); dall'altro, la riproposizione di un modello educativo caratterizzato da un forte legame assistenziale con le comunità propriamente residenziali;
- nella particolarissima realtà romana, il modello del servizio di "semiautonomia" deve rispondere, oggi, a diverse problematiche adolescenziali: dai minori di italiani residenti (ormai compromessi nelle relazioni familiari) a quelli di italiani non residenti ma privi di rapporti con i luoghi di origine; agli adolescenti stranieri non accompagnati (da adulti responsabili), tra i quali quelli in attesa del riconoscimento di titoli di protezione umanitaria (asilo, rifugiato). Ciascuna tipologia e ciascun singolo minore presenta caratteristiche, competenze ed esigenze differenziate, per le quali devono e possono essere previste soluzioni diverse;
- le condizioni personali delle ragazze e dei ragazzi spesso sono caratterizzate da esperienze di vita fortemente deprivate, sia sotto il profilo materiale che affettivo; in altri casi, si è in presenza di adolescenti notevolmente evoluti sia a livello di responsabilità che autonomia, ma con l'esigenza di un progetto di vita volto ad acquisire principalmente l'autonomia lavorativa ed economica;
- l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione, nel proporre modelli di servizio quali la semiautonomia, deve essere quello di ottimizzare e diversificare le possibilità di intensità assistenziale, a seconda dei bisogni manifestati da ciascun minore;

Che, dunque, oltre al modello previsto dalla normativa regionale, l'Amministrazione Capitolina ritiene di sperimentare altri interventi alternativi per il servizio di semiautonomia, tenendo conto che questa tipologia di risposta rappresenta l'ultimo gradino dei percorsi di protezione assistenziale;

Che, a tal fine, nell'ambito della U.O. Minori e Famiglie del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della salute si è provveduto, nel corso del 2010, alla costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da personale della medesima U.O. e operatori dei servizi sociali municipali, che ha individuato le "linee guida" per la realizzazione di un servizio di semiautonomia per i minori, a carattere sperimentale (allegato "A" al presente provvedimento);

Che, il documento è stato condiviso sia con le UU.OO. S.E.C.S. dei Municipi, sia con l'Unione delle Comunità di Tipo Familiare (associazione informale che raccoglie oltre l'80% delle case famiglia e dei gruppi appartamento esistenti nel territorio cittadino);

Che, inoltre, nella rete di servizi rivolti alla protezione della minore età, vi sono anche comunità dedicate all'accoglienza, su segnalazione dei servizi sociali, di nuclei madre con bambino/i, a volte anche madri nubili, con lo scopo di restituire agli stessi concrete possibilità di reinserimento e autonomia nella società;

Che per tale tipologia di utenza è possibile prevedere forme di aiuto e sostegno sul modello della semiautonomia, per favorire lo svincolo dal legame assistenziale dell'accoglienza presso strutture fortemente caratterizzate da regole. La finalità della prestazione deve essere rivolta a sperimentare il recupero di condizioni materiali e psicologiche idonee a ciascuna madre per assicurare lo svolgimento delle funzioni (mono) genitoriali nel modo più adeguato agli interessi dei figli;

Che, dunque, si ritiene utile integrare il quadro dei vari interventi proposti, con una nuova disciplina sperimentale per la realizzazione del servizio di semiautonomia in alternativa all'accoglienza residenziale h. 24, al fine di evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia (accoglienza diurna) e per promuovere un rientro nel nucleo familiare opportunamente accompagnato sotto il profilo educativo (progetto – ponte);

Che le tipologie di intervento sopra rappresentate, costituiscono opportunità utili a differenziare la progettualità riguardante la protezione dei minori, permettendo di adattare le azioni del servizio sociale alle specifiche esigenze di disagio minorile o familiare;

Che la definizione delle linee d'intervento per la realizzazione dei servizi sopra rappresentati, contenuta negli allegati "A" e "B" al presente atto, deve intendersi a carattere sperimentale per un periodo triennale;

Che i modelli d'intervento di semiautonomia sperimentale sono dettagliati nell'allegato "B" al presente atto, unitamente alle procedure che gli organismi gestori di strutture residenziali dovranno seguire per avviare gli interventi medesimi;

Che tali iniziative dovranno essere attentamente monitorate dal competente Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute, individuando nel periodo considerato, tutte le opportune modifiche ed integrazioni utili alla definizione di modelli consolidati per i servizi proposti e pervenire alla loro definitiva regolamentazione;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. ;

Vista la L. n. 328/2000;

Vista la D.G.R. n. 498/2006;

Considerato che in data 9 dicembre 2010 il Dirigente della U.O. "Minori e Famiglie" del Dipartimento XIV, quale Responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: S. Giulioli";

Preso atto che, in data 9 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento XIV – Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ha attestato, inoltre, la coerenza della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economica-finanziaria e d'impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Scozzafava;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto in premessa,

DELIBERA

di approvare la realizzazione, in via sperimentale per tre anni, degli interventi a favore di minori e di madri con bambino – di cui agli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento – nei quali risultano specificati:

- nell’allegato “A”, i requisiti e le modalità di erogazione degli interventi alternativi all’accoglienza residenziale, denominati servizi per la semiautonomia, in favore di minori e/o madri con bambino e dei “Progetti-Ponte”, finalizzati al sostegno del minore nella fase di rientro presso la famiglia e del servizio di accoglienza diurna;
- nell’allegato “B”, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’attivazione dei servizi di semiautonomia di cui trattasi, da parte dei competente Ufficio U.O. Minori e Famiglie del Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute e delle UU.OO. S.E.C.S. dei Municipi.



LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI - IN FAVORE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - ALTERNATIVI ALL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE H24.

**"IPOTESI REGOLAMENTAZIONE SPERIMENTALE DEI SERVIZI SEMIAUTONOMIA
(Minori e Madri Bambino), PROGETTI "PONTE", ACCOGLIENZA DIURNA."**

La necessità di addivenire a una prima sperimentale regolamentazione del servizio di semiautonomia nasce dalla adozione, da parte della Regione Lazio, della deliberazione di Giunta n. 498/2006 con la quale è stato istituito a livello regionale il servizio di semiautonomia.

Il provvedimento regionale, tuttavia, riproduce una tipologia di servizio fortemente di carattere "residenziale", nonostante (e viceversa) l'Amministrazione, già con deliberazione di Giunta n. 34/2000 e deliberazione di Giunta n. 4655/1998, aveva adottato il servizio collegandolo maggiormente a opportunità di erogazione extra residenziali.

Inoltre, occorre avviare una sperimentazione sui cosiddetti progetti "ponte", e ripristinare la validità dei progetti di "semiconvitto" che, seppure raramente utilizzati, tuttavia offrono opportunità a progetti di intervento che non richiedono necessariamente il ricorso alla fase strettamente residenziale.

Le esigenze di adeguamento riguardano sia la popolazione "minori" come anche quella "madri con bambino", queste ultime alla luce delle complesse problematiche con le quali si manifesta la necessità di tutela e a causa degli ingenti e diversificati interventi da allestire per assicurare il pieno recupero delle funzioni monogenitoriali.

Principi ispiratori della proposta:

- ✓ Articolare più livelli di risposta, adattati alle esigenze e alle credenziali di ciascun minore;
- ✓ Confermare opportunità di svolgimento del servizio "oltre la residenzialità";
- ✓ Quantificare intensità assistenziale e relativi oneri economici;
- ✓ Sviluppare maggiormente il collegamento tra progetti di intervento e territorio.

MINORI

1. SEMIAUTONOMIA

È stata effettuata una comparazione tra i criteri approvati dalla delibera regionale rispetto a quelli preesistenti adottati a livello comunale.

Principali differenze:

- Tipologia utenti: nessuna significativa;
- Personale: nella norma comunale non vincolante il titolo educatore, ma anche equipollente con due anni di esperienza. Opportunamente prevista "reperibilità" h 24 nella normativa regionale;
- Modalità organizzative: sostanziali differenze. La norma regionale prevede esclusivamente il ricorso a strutture "residenziali" debitamente autorizzate.



SCHEDA TECNICA PER IL SERVIZIO DI SEMIAUTONOMIA MINORI

ELEVATA INTENSTA' ASSISTENZIALE

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI SERVIZIO	TIPOLOGIA MINORI e CRITERI D ACCESSO AL SERVIZIO	INTERVENTI MATERIALI	INTERVENTI PROFESSIONALI	LIVELLO DEL SERVIZIO E ONERI CORRELATI
<p>Sollecitare livelli di responsabilità e prospettive per l'autonomia di gestione della vita personale e relazionale. Struttura residenziale, autorizzata ai sensi della delibera regione Lazio n. 498/2006, alla quale si rimanda per i dettagli.</p>	<p>Età : 16 – 18 anni Minori ancora privi di occupazione, in via di apprendimento lavorativo o in formazione, anche in condizione di studi finali, intolleranti delle regole comunitarie e privi di opportunità di collocamento familiare. Adeguate autonomia nella cura personale. Provenienza del minore dai circuiti di accoglienza. Non aver già acquisito condizioni psicologiche e materiali idonee a sperimentare una definitiva e completa vita autonoma.</p>	<p>Mantenimento completo salvo sia opportuna e possibile una partecipazione economica del minore nella misura massima del 20% dell'eventuale reddito mensile del minore. È obbligatoria una presenza notturna di vigilanza. Alloggio massimo di sei posti intestato all'Ente. Accoglienza fino a un, tutti dello stesso genere, previa verifica compatibilità tra gli stessi.</p>	<p>Frequenza quotidiana di un educatore (dotazione completa due educatori) che assicura il rispetto della cura della casa, i progressi della formazione / apprendimento (anche presso le strutture), l'accompagnamento verso ricerca casa e lavoro. Per l'équipe si rimanda alla delibera regionale; la presenza notturna può essere affidata a una figura non professionale di fiducia dell'Ente. Opportuna continuità educativa con équipe di comunità.</p>	<p>Il servizio si configura comunque come complesso. Ciascun progetto potrà avere la durata tra i dodici e i diciotto mesi (con prosecuzione su altri livelli qui sotto), comunque non potrà proseguire oltre l'età anagrafica di anni 18 e mezzo. Nei casi di attivazione del servizio in favore di adolescente superiore ad anni 17 e sei mesi, l'intervento potrà avere durata per un periodo massimo di diciotto mesi con conclusione al compimento di anni 19. I costi sono commisurati al 70% del costo di una retta di accoglienza piena (attuale € 69,75 / 2 = € 48,82=).</p>



MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI SERVIZIO	TIPOLOGIA MINORI e CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	INTERVENTI MATERIALI	INTERVENTI PROFESSIONALI	LIVELLO DEL SERVIZIO E ONERI CORRELATI
<p>Sostenere livelli di autonomia esistenti e implementarli favorendo il distacco dalle reti di protezione e assistenza sociale.</p> <p>Assicurare la piena autonomia abitativa, materiale e sociale.</p>	<p>Età : 17 – 18 anni</p> <p>Minori con competenze lavorative e discreti livelli di responsabilità, per i quali l'intervento residenziale appare superato e inadeguato.</p> <p>Impossibilità di prospettive di appoggio familiare o inesistenza delle famiglie di origine.</p> <p>Adeguati livelli di socializzazione e di vita nelle relazioni.</p> <p>Adolescenti che abbiano in corso un percorso formativo o in prossimità, con tempi e modi accertati, un'esperienza lavorativa retribuita, anche come tirocinio formativo.</p>	<p>Contribuzione alle spese di mantenimento materiali, obbligatoria partecipazione alle spese del minore nella misura massima del 35% del proprio reddito mensile per spese relative alle proprie esigenze personali o attraverso un contributo per utenze o locazione.</p> <p>L'alloggio è intestato all'Ente, ma sarà possibile che gli Enti scelgano di intestare l'alloggio, a conclusione di un ciclo di accoglienze, agli ospiti divenuti maggiorenni.</p> <p>Soluzioni di alloggi con massima presenza cinque minori, previa verifica compatibilità tra gli stessi.</p>	<p>Educatore professionale che effettua verifiche nella misura prevista dal progetto individuale, con minimo di uno a settimana fino a sei mensili, incrementabili o diminuibili per fasi di avanzamento (sia in casa che nei luoghi di attività del minore).</p> <p>Équipe con almeno due figure professionali e una figura di coordinamento che assicura anche la reperibilità h24.</p> <p>Opportuna la presenza in équipe di un assistente sociale. Al servizio può essere richiesto affiancamento temporaneo psicologo.</p>	<p>Il servizio si configura per una media complessità assistenziale.</p> <p>La durata massima non può superare l'età di 18 anni e sei mesi, eventualmente con passaggio al livello di bassa intensità assistenziale.</p> <p>Nei casi di attivazione del servizio in favore di adolescente superiore ad anni 17 e sei mesi, l'intervento potrà avere durata per un periodo massimo di diciotto mesi, con conclusione al compimento di anni 19.</p> <p>Il costo giornaliero è pari a € 32,00=.</p>



BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI SERVIZIO	TIPOLOGIA MINORI e CRITERI D ACCESSO AL SERVIZIO	INTERVENTI MATERIALI	INTERVENTI PROFESSIONALI	LIVELLO DEL SERVIZIO E ONERI CORRELATI
Accompagnare il definitivo svincolo dal circuito assistenziale e favorire percorsi di autonomia nei casi di insanabile conflittualità familiare.	Adolescenti o infradiciottenni, comunque oltre gli anni 17, già in carico a comunità educative, dotati di adeguate competenze e lavorativamente attivi, anche in tirocinio, per i quali sia impossibile prevedere un rientro in famiglia.	Contribuzione alle spese di mantenimento materiali, obbligatoria partecipazione alle spese del minore nella misura massima del 40% del proprio reddito mensile, per spese relative alle proprie esigenze personali o attraverso un contributo per utenze o locazione.	Educatore per complessivi interventi mensili pari a 4 verifiche. Equipe con almeno due figure professionali e una figura di coordinamento che assicura anche la reperibilità h24. Opportuna la presenza in équipe di un assistente sociale. Al servizio può essere richiesto affiancamento psicologo.	Durata massima entro compimento 18 anni e sei mesi, per un costo pari a € 28,50= giornaliera. Nei casi di attivazione del servizio in favore di adolescente superiore ad anni 17 e sei mesi, l'intervento potrà avere durata per un periodo massimo di diciotto mesi, con conclusione al compimento di anni 19.

2. “PROGETTI PONTE” ED EX “SEMICONVITTO”

Tali due tipologie di intervento rispondono a diversi bisogni.

La prima, i cosiddetti “progetti ponte”, è innovativa e recentemente adottata da alcune comunità su richieste specifiche di alcuni servizi sociali territoriali; consente il rientro nella famiglia di origine assicurando un accompagnamento educativo ai genitori / nonni / parenti affinché il reinserimento del minore non venga pregiudicato dal vuoto relazionale creatosi nel periodo di accoglienza residenziale e, soprattutto, venga sostenuto con la continuità delle figure educative che si sono relazionate col minore nel periodo di accoglienza.

La seconda, già esistente negli anni '70, consiste nell'appoggio esclusivamente **diurno** di minori presso comunità educative, con l'obiettivo di assicurare agli stessi continuità educativa nei casi di difficoltà delle famiglie di origine. Tale tipologia di servizio è andata in disuso per varie ragioni: da un lato, il ridimensionamento strutturale delle comunità (da istituti a case famiglia e gruppi appartamento) ne ha reso difficile l'erogazione, anche in termini di spazi, dall'altro l'elevamento dei livelli di problematicità. La normativa comunale per l'Accreditamento non ne cita l'esistenza mentre viceversa, ancora recentemente, diversi servizi sociali territoriali vi hanno fatto ricorso, ma in assenza dei relativi riferimenti economici, non più previsti. Si preferisce, comunque, modificare l'espressione da “semiconvitto” ad “accoglienza diurna”.



PROGETTO PONTE

OBIETTIVI SERVIZIO	CRITERI ACCESSO	INTENSITA' ASSISTENZIALE	VALORE E DURATA
Su progetto del servizio sociale, accompagnare il reinserimento del minore in famiglia attraverso adeguati interventi professionali mirati alla ricomposizione del nucleo e delle funzioni educative delle figure adulte.	Minori provenienti da comunità educative, in modo particolare nei casi di soggetti inferiori ad anni 12 oppure minori adolescenti ad alta conflittualità familiare	Come da progetto servizio sociale	Max sei mesi per definire continuità o meno, con slittamento a livello inferiori. Costo pari a € 32,00= per ciascun intervento giornaliero effettivamente erogato.
Su progetto del servizio sociale, accompagnare il reinserimento del minore in famiglia attraverso adeguati interventi professionali mirati alla ricomposizione del nucleo e delle funzioni educative delle figure adulte.	Minori provenienti da comunità educative, qualsiasi età	Come da progetto servizio sociale	Max progetto sei mesi. Costo pari a € 32,00= per ciascun intervento giornaliero effettivamente erogato
Su progetto del servizio sociale, sostenere esclusivamente il reinserimento, in casi in cui già la frequentazione ha sviluppato adeguate dinamiche tra minore e famiglia.	Minori provenienti da comunità educative, qualsiasi età	Come da progetto servizio sociale	Max progetto sei mesi. Costi pari a € 32,00= per ciascun intervento giornaliero effettivamente erogato

L'intervento viene svolto all'esterno della comunità, principalmente in famiglia, e riguarda fondamentalmente la verifica del progetto di servizio sociale con il quale, anche a seguito degli opportuni provvedimenti adottati dalla magistratura, al minore è consentito il rientro in famiglia. Obiettivo è ottenere un adeguato ricongiungimento minore – famiglia, in armonia con dispositivi magistratura.



ACCOGLIENZA DIURNA

OBIETTIVI SERVIZIO	CRITERI ACCESSO	INTENSITA' ASSISTENZIALE	VALORE E DURATA
Favorire aspetti educativi e formativi a minori ai quali necessita sostegno diurno per impegni delle figure adulte di riferimento Massima accoglienza minori 1 per case famiglia e minori 2 per gruppi appartamento.	Minori in età scolare i cui genitori / adulti di riferimento sono impossibilitati ad assicurare accudimento pomeridiano post orario scolastico	Bassa / media Per la durata della settimana scolastica o sua frazione, ma anche per necessità contingenti riferite a giorni festivi.	Limiti temporali proporzionati a età, impegni scolastici, maturazione individuale, secondo le necessità del minore. Costo pari a € 32,00= per i soli giorni di effettiva presenza.
Favorire aspetti educativi e formativi a minori ai quali necessita sostegno diurno per impegni delle figure adulte di riferimento Massima accoglienza minori 1 per case famiglia e minori 2 per gruppi appartamento.	Minori in età pre-scolare i cui genitori / adulti di riferimento sono impossibilitati ad assicurare accudimento in orario scolastico (8,00-16,00) o pomeridiano post orario scolastico (16,00-19,00)	Bassa / media Per la durata della settimana scolastica o sua frazione, ma anche per necessità contingenti riferite a giorni festivi.	Limiti temporali proporzionati a età, secondo le necessità del nucleo. Costo pari a € 32,00= per i soli giorni di effettiva presenza.
Impedire accoglienza h24 laddove compatibile con organizzazione familiare Massima accoglienza minori 1 per case famiglia e minori 2 per gruppi appartamento.	Età scolare	Bassa / media Idem	Limiti temporali proporzionati a età, impegni scolastici, maturazione individuale, secondo le necessità del minore. Costo pari a € 32,00= per i soli giorni di effettiva presenza.
Utilizzare il servizio come momento di osservazione di minori a rischio giuridico Massima accoglienza minori 1 per case famiglia e minori 2 per gruppi appartamento.	Età scolare Minori a rischio giuridico per i quali il servizio sociale valuta opportuna e realizzabile un'osservazione mirata a determinare motivazioni e percorsi di protezione	Elevata	Tempo utile per un'adeguata osservazione (tre – sei mesi); Costo pari a € 36,00= per i soli giorni di effettiva presenza.

MADRI/BAMBINO

Il progetto proposto ha l'obiettivo di fornire risposte alle fatiche che molte donne con bambino ospiti di strutture di accoglienza incontrano nell'andare in autonomia dopo un periodo di accoglienza in casa famiglia. Tali fatiche sono dovute sia a caratteristiche del nucleo madre/bambino che si presenta bisognoso di essere sostenuto con interventi di accompagnamento all'autonomia e sia alla reticenza del proprietario di immobili che diffida delle garanzie offerte da una donna che viva situazioni di disagio sociale rifiutando la sottoscrizione di un contratto di affitto. Questa difficoltà di dimissioni dalla struttura comporta un prolungamento dell'accoglienza che inficia il percorso di crescita ultimato dalla donna la quale tende conseguentemente a regredire assumendo degli atteggiamenti che la irrigidiscono al pensiero di un'uscita. La struttura di accoglienza da parte sua è costretta a prolungare la permanenza della donna venendosi a trovare nell'impossibilità di accogliere altre situazioni che ne avrebbero maggior bisogno. L'ente pubblico infine si trova a dover erogare una retta per la permanenza in struttura per un periodo molto più elevato del necessario.

Il progetto di servizio di semiautonomia madre/bambino intende accompagnare l'uscita dal circuito assistenziale del nucleo offrendo interventi la cui intensità proposta è diversa a seconda del progetto individuale che i Servizi sociali territoriali riterranno maggiormente idoneo per il singolo nucleo.

Il progetto intende offrire soluzioni alloggiative facilitate e sostegno nella quotidianità al nucleo. In particolare:

Soluzioni alloggiative facilitate:

L'Ente potrebbe ovviare alla difficoltà di reperimento di una soluzione abitativa divenendo intestatario del contratto di locazione dell'alloggio o offrendo garanzia per un contratto direttamente intestato alla donna.

Nella casa inoltre potrebbero convivere due o tre nuclei con problematiche simili che potrebbero trarre benefici dalla situazione in termini di sostegno sia esperienziale che economico. La presenza dell'Ente è inoltre garanzia di presidio del rispetto di regole di

civile abitazione convivenza attraverso l'adozione di opportuna regolamentazione interna della convivenza.

Sostegno nella quotidianità:

Un educatore professionale dell'ente adeguatamente formato potrebbe affiancare il nucleo accompagnandolo all'autonomia, offrendo sostegno per il superamento delle difficoltà quotidiane, sollecitando sempre nuove competenze e responsabilità, facilitando l'inserimento nel territorio.

Un'assistente sociale dell'ente potrebbe essere garanzia di presidio della progettualità di concerto con i servizi sociali territoriali che hanno la titolarità del caso.

Integrazione sociale verso soluzioni di autonomia piena:

Il ruolo dell'Ente dovrà essere importante anche nel proseguire a favorire una integrazione sociale all'interno del territorio nel quale la donna ha iniziato a vivere per essere stata accolta in casa famiglia.



SCHEDA TECNICA PER IL SERVIZIO DI SEMIAUTONOMIA MADRI/BAMBINO

ELEVATA INTENSTA' ASSISTENZIALE

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI SERVIZIO	TIPOLOGIA MINORI e CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	INTERVENTI MATERIALI	INTERVENTI PROFESSIONALI	LIVELLO DEL SERVIZIO E ONERI CORRELATI
<p>Sollecitare livelli di responsabilità e prospettive per l'autonomia di gestione della vita personale e relazionale con i bambini favorendo il distacco dalle reti di protezione e assistenza sociale.</p>	<p>Donne ancora prive di occupazione stabile, in via di apprendimento lavorativo o in formazione. Adeguata autonomia nella cura personale. Provenienza del nucleo mamma/bambino dai circuiti di accoglienza. Non aver già acquisito condizioni psicologiche e materiali idonee a sperimentare una vita autonoma piena. Necessità di essere sostenute per limitati aspetti del ruolo genitoriale.</p>	<p>Contribuzione alle spese di mantenimento materiali, obbligatoria partecipazione alle spese da parte della donna nella misura massima del 30% del proprio reddito mensile. Due possibilità abitative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alloggio intestato in locazione all'Ente. 2. Alloggio in locazione intestato alla donna. <p>Soluzioni di alloggi con massima presenza di tre nuclei madre/bambino, previa verifica compatibilità tra gli stessi.</p>	<p>Educatore professionale che effettua verifiche nella misura prevista dal progetto individuale, con minimo di due a settimana fino ad un massimo di complessivi otto mensili, diminuibili per fasi di avanzamento che assicura il rispetto della cura della casa, i progressi della formazione / apprendimento, l'accompagnamento o verso ricerca lavoro, l'aiuto per alcuni aspetti educativi del/i minore/i del nucleo; Equipe dell'ente comunque composta da minimo tre figure professionali, di cui una assistente sociale (fino ad un massimo di 2 incontri al mese), e comunque previsione di una figura con funzioni di coordinamento. Rapporto educatore – nuclei madre / bambino 1 : 3.</p>	<p>Il servizio si configura comunque come di elevata complessità assistenziale. Ciascun progetto potrà avere la durata tra i sei e i dodici mesi (con prosecuzione su altri livelli qui sotto). I costi saranno commisurati al 50% del costo di una retta di accoglienza piena* (attuale € 69,75 / 2 = € 34,80=). Opportuna continuità educativa con équipe di comunità.</p> <p>(*) dopo i primi 6 mesi di permanenza in struttura la retta pro-die per nucleo madre/bambino è di € 69,75.</p>



BASSA / MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI SERVIZIO	TIPOLOGIA MINORI e CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	INTERVENTI MATERIALI	INTERVENTI PROFESSIONALI	LIVELLO DEL SERVIZIO E ONERI CORRELATI
<p>Sostenere livelli di autonomia esistenti e implementarli. Accompagnare il definitivo svincolo dal circuito assistenziale e favorire percorsi di autonomia abitativa, materiale e sociale.</p>	<p>Madri con bambino in uscita da strutture residenziali, con buone competenze lavorative e buoni livelli di responsabilità. Buoni livelli di socializzazione vita di relazione. Possedere un'esperienza lavorativa retribuita (anche in tirocinio) da poco tempo. Opportunità di essere accompagnate nel ruolo genitoriale.</p>	<p>Contribuzione alle spese di mantenimento materiali, obbligatoria partecipazione alle spese da parte della donna nella misura massima del 60% del proprio reddito mensile. Due possibilità abitative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alloggio intestato in locazione all'Ente. 2. Alloggio in locazione intestato alla donna. <p>Soluzioni di alloggi con massima presenza di tre nuclei madre/bambino, previa verifica compatibilità tra gli stessi.</p>	<p>Educatore professionale che effettua verifiche nella misura prevista dal progetto individuale, con massimo di 4 mensili, diminuibili per fasi di avanzamento. Equipe comunque composta da minimo due figure professionali, di cui una assistente sociale (1 incontro al mese), e comunque previsione di una figura con funzioni di coordinamento. Rapporto educatore – nuclei madre / bambino 1 : 3.</p>	<p>Il servizio si configura per una bassa complessità assistenziale. Ciascun progetto potrà avere la durata tra i sei e i dodici mesi. Il costo giornaliero è pari a € 25,00=.</p>

Ciascun servizio attivato potrà accogliere indifferentemente e contemporaneamente mono nuclei appartenenti a entrambe le fasce di intensità assistenziale.

ALLEGATO B

PROCEDURA SPERIMENTALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DEI SERVIZI DI SEMIAUTONOMIA IN FAVORE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO, DI PROGETTI – PONTE E DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DIURNA PER MINORI.

Le procedure di seguito definite, sono finalizzate al rilascio dell'autorizzazione agli enti e organismi che operano nel settore, per la realizzazione - in via sperimentale - dei seguenti servizi :

1. semiautonomia per minori;
2. semiautonomia per madri con bambino
3. progetto – ponte
4. accoglienza diurna per minori.

1. Gli enti e organismi titolari di comunità educative per minori autorizzate a norma di legge (case famiglia, gruppi appartamento, pronta accoglienza, ecc.) nel territorio di Roma Capitale, possono richiedere l'autorizzazione per attivare servizi di semiautonomia per minori, distinti nelle sottoelencate fasce e fermo restando i requisiti contenuti nell'allegato A al presente atto:

- fascia A, accoglienza residenziale rivolta ad adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni, priva della presenza costante per le 24 ore di una équipe educativa.
- fascia B e C, accoglienza residenziale rivolta ad adolescenti che abbiano compiuto i 17 anni, priva della presenza costante per le 24 ore di una équipe educativa.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata come segue:

- **per servizi di semiautonomia fascia A**, nel rispetto di quanto previsto con deliberazione di G. R. Lazio n. 498/2006, la domanda deve essere presentata al Municipio nel quale viene individuata la struttura di accoglienza.
La procedura è sottoposta a verifica tecnico-sanitaria e la relativa autorizzazione viene rilasciata con le stesse modalità con le quali vengono autorizzate le strutture residenziali di accoglienza per minori, dietro presentazione della medesima documentazione attestante sia i requisiti strutturali, che quelli professionali.
Per ogni tipologia di servizio reso, la struttura deve indicare un responsabile.
Il Municipio che rilascia l'autorizzazione all'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere copia della determinazione dirigenziale a tutti i Municipi e alla U. O. Minori e Famiglie del Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute, corredata delle indicazioni relative al soggetto responsabile del servizio;
- **per servizi di semiautonomia fascia B e C**, sulla base dei requisiti indicati nell'allegato A al presente atto, la domanda deve essere presentata alla U. O.

Minori e Famiglie del Dipartimento per la promozione dei servizi sociali e della salute, corredata dalla seguente documentazione:

- copia della autorizzazione al funzionamento della comunità residenziale di accoglienza in favore di minori (casa famiglia, gruppo appartamento, pronta accoglienza), obbligatoria per attivare servizi di semiautonomia;
- progetto educativo che descriva la rete di risorse utili a perseguire gli obiettivi del servizio e indicazione della relativa fascia di intensità assistenziale (B – C);
- descrizione dell'équipe, curricula degli operatori addetti al servizio e del responsabile del servizio, individuazione dell'addetto alla sorveglianza notturna (nei casi in cui sia obbligatorio prevederlo) o dell'incaricato di reperibilità notturna;
- modello di scheda del progetto individuale, da sottoporre all'approvazione del servizio sociale per i casi da attivare.

La U.O. Minori e Famiglie è tenuta ad inviare copia della determinazione dirigenziale che autorizza l'organismo, a tutti i Municipi, corredata dalle informazioni utili ai successivi contatti tra la struttura ed il Municipio.

2. Possono procedere ad attivare servizi di semiautonomia per madri con bambino (accoglienza residenziale rivolta a nuclei di donne con figli (senza la presenza dell'équipe educativa nelle 24 ore), gli enti e gli organismi titolari di comunità educative in favore di nuclei madri con bambino nel territorio di Roma Capitale.

La richiesta di autorizzazione, nel rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A al presente atto, deve essere presentata alla U. O. Minori e Famiglie del Dipartimento per la promozione dei servizi sociali e della salute, corredata dalla seguente documentazione:

- copia della autorizzazione al funzionamento della comunità residenziale di accoglienza in favore di madre con bambino, obbligatoria per attivare servizi di semiautonomia;
- progetto educativo che descriva la rete di risorse utili a perseguire gli obiettivi del servizio;
- descrizione dell'équipe, curricula degli operatori addetti al servizio e del responsabile del servizio;
- modello di scheda del progetto individuale, da sottoporre all'approvazione del servizio sociale.

La U.O. Minori e Famiglie è tenuta ad inviare copia della determinazione dirigenziale che autorizza l'organismo, a tutti i Municipi, corredata dalle informazioni utili ai successivi contatti tra la struttura ed il Municipio.

3. Il progetto – ponte si caratterizza come una opportunità di temporanea continuità educativa, nelle situazioni in cui venga previsto ed, eventualmente autorizzato dalla magistratura nei casi di specie, il rientro in famiglia di un minore, in modo particolare

quando trattasi di bambine e bambini al di sotto dei dodici anni, che abbiano avuto un'esperienza prolungata di accoglienza residenziale fuori del contesto familiare.

La tipologia di servizio non è sostitutiva degli altri servizi comunali, ma rappresenta un'alternativa ai casi in cui i esistono legami educativi instaurati in precedenza e prospettive di accompagnamento nel rientro, che non prevedono tempi lunghi.

Possono attivare tali servizi per minori, gli enti e gli organismi titolari di comunità educative per minori autorizzate a norma di legge (case famiglia, gruppi appartamento, pronta accoglienza) nel territorio di Roma Capitale.

La richiesta di autorizzazione, nel rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A al presente atto, deve essere presentata alla U. O. Minori e Famiglie del Dipartimento per la promozione dei servizi sociali e della salute, corredata dalla seguente documentazione:

- copia della autorizzazione al funzionamento della comunità residenziale di accoglienza in favore di madre con bambino, obbligatoria per attivare tali servizi;
- progetto educativo che descriva la rete di risorse utili a perseguire gli obiettivi del servizio;
- descrizione dell'équipe, curricula degli operatori addetti al servizio e del responsabile del servizio;
- modello di scheda del progetto individuale, da sottoporre all'approvazione del servizio sociale.

La U.O. Minori e Famiglie è tenuta ad inviare copia della determinazione dirigenziale che autorizza l'organismo, a tutti i Municipi, corredata dalle informazioni utili ai successivi contatti tra la struttura ed il Municipio.

4. Possono procedere all'attivazione dei servizi di **accoglienza diurna per minori (accoglienza mattutina o pomeridiana - prenotturna – feriale e/o festiva) enti e organismi titolari di comunità educative per minori autorizzate a norma di legge (case famiglia, gruppi appartamento, pronta accoglienza) nel territorio di Roma Capitale.**

La richiesta di attivazione del servizio, nel rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A al presente atto, deve essere presentata al Municipio che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento della struttura residenziale (casa famiglia, gruppo appartamento), corredata dalla seguente documentazione:

- progetto educativo che descriva la rete di risorse utili a perseguire gli obiettivi del servizio;
- dichiarazione di disponibilità all'accoglienza (massimo 2 minori per casa famiglia, massimo 3 minori per gruppo appartamento).

Il Municipio competente per territorio, in questi casi, non rilascia alcuna autorizzazione, ma prende atto – con apposita d.d. - della disponibilità della struttura a erogare il servizio e ne invia copia alla U. O. Minori e Famiglia del Dipartimento per la promozione dei servizi sociali e della salute e a tutti i Municipi.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
29 dicembre 2010.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....